



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 900 DEL 6 settembre 2017

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Professional S.r.l./ Azienda Sanitaria Provinciale 9 di Trapani. Fornitura tramite accordo quadro di arredi non sanitari, arredi sanitari vari e arredi di stanze degenti occorrenti al P.O. di Mazara e al PP.OO. e distretti dell'Asp di Trapani. Lotto A (1). Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara: 330.881,50 euro.

PREC 243/17/F

Offerta tecnica di forniture. Indicazione di marca e modelli dei prodotti offerti. Indeterminatezza dell'offerta. Soccorso istruttorio. Esclusione. Legittimità.

La specificazione di marche e modelli, preclusa nel bando di gara per non incorrere nel divieto di cui all'art. 8 comma 6 D.lgs 358/92, non può mancare invece nell'offerta tecnica, pena la sua indeterminatezza; lacuna non colmabile tramite la procedura del soccorso istruttorio.

Art. 68 D.lg. 50/2016

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 37630 del 13 marzo 2017 con cui la Professional S.r.l. chiedeva un parere sulla legittimità dell'esclusione disposta in suo danno dalla stazione appaltante nella procedura in oggetto per indeterminatezza dell'offerta presentata, in quanto nella scheda tecnica allegata non era stato inserito il marchio del prodotto offerto;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 19 luglio 2017;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

RILEVATO che l'Asl 9 di Trapani ha indetto una procedura tramite accordo quadro per la fornitura di arredi sanitari e non per l'allestimento di stanze di degenti occorrenti ai Presidi sanitari indicati, suddivisa in lotti e per l'aggiudicazione del lotto A (arredi non sanitari) ha partecipato la società Professional; nel capitolato speciale, la stazione appaltante, per il tipo di forniture A, ha richiesto la conformità alle normative internazionali e nazionali vigenti al momento dell'offerta e per la durata del contratto, riservandosi di richiedere apposita campionatura per verificarne le caratteristiche e requisiti;

RILEVATO che la Commissione di gara, effettuata la verifica di conformità della documentazione tecnica, ha proceduto all'esclusione di alcune imprese, tra cui l'istante, perché nelle schede tecniche dei prodotti non era riportata la marca ma soltanto dei numeri cui non ha ritenuto possibile ricollegare alcun prodotto in commercio, né constatare le caratteristiche



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

tecniche essenziali dei prodotti in quanto le immagini dei vari articoli sono raffigurate in modo ridotto; non ha ritenuto di procedere a una richiesta di chiarimenti;

CONSIDERATO che la giurisprudenza, a proposito di prodotti alimentari (TAR Lombardia - Milano sez. IV 20.5.2016 n.999) ma anche di forniture di personal computer, server e stampanti (TAR Lombardia - Milano sez. III 28.7.2005 n. 37477) ha ritenuto che la specificazione di marca e modello non possa mancare nell'offerta pena la sua indeterminatezza;

CONSIDERATO che, se nel bando di gara, l'ente committente non può indicare una marca specifica se non avvalendosi della clausola di equivalenza per non violare la par condicio e il principio di più ampia partecipazione, oltre che l'espresso divieto sancito dall'art. 8 comma 6 del D.lgs. 358/92, nell'offerta l'indicazione delle marche e modelli da fornire non può mancare dovendo essa consentire di individuare con precisione le prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte dalla concorrente;

CONSIDERATO che: *“l'appartenenza ad una marca più o meno conosciuta integra un elemento di valutazione anche della qualità dell'offerta e per l'attribuzione del relativo punteggio (Tar Milano sez. IV 20.5.2016 n.999)”;*

RITENUTO che: come sostenuto dalla citata giurisprudenza, lacune sulla indicazione del marchio nelle specifiche tecniche allegate all'offerta non siano colmabili neppure in sede di soccorso istruttorio, in coerenza con i principi generali di tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici partecipanti alla gara;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14 settembre 2017

Il Segretario Maria Esposito